



Città di Pescia

A.O. POLIZIA MUNICIPALE

COPIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 67 del 03-12-2015

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI OGNI TIPO DI FUOCHI D'ARTIFICIO ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA 2 E 3, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2010, N. 58 E COMUNQUE DEI COSIDDETTI "FUOCHI DI LIBERA VENDITA" O "DECLASSIFICATI" CHE ABBIANO EFFETTO, SEMPLICE O IN COMBINAZIONE CON ALTRI, DI SCOPPIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in occasione dei festeggiamenti natalizi e di fine anno la città di Pescia è teatro, di molteplici, contemporanei e numerosi spari di articoli pirotecnicici;
- tale usanza può procurare una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che provocano danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnicici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnicici ad effetto scoppiente oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnicici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati...);
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnicici ad effetto scoppiente (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immagine, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnicici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;
- a causa anche del clima di allegra confusione che caratterizza simili manifestazioni, e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale pericolo, che, probabilmente, non si avrebbero invece in condizioni ambientali diverse, tenuto conto anche della presenza di bambini;

- occorre dunque, con provvedimento, per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana:

- a) vietare, nei giorni 31 dicembre 2015 e 1 gennaio 2016, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle predette manifestazioni, anche nel caso non risultino assoggettabili alla licenza ai sensi del T.U.L.P.S., perché indette a solo scopo di divertimento, senza fine di lucro;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnicamente teatrali e altri articoli pirotecnicamente che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTI l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e l'art.703 del codice penale;

VISTO l'art. 50 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della trasmissione della presente all'UTG-Prefettura di Pistoia come comunicazione preventiva;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnicici;

ORDINA

1. nei giorni 31.12.2015 e 01.01.2016:

- a) il DIVIETO, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di UTILIZZO di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;
- b) il divieto di UTILIZZO di fuochi pirotecnicici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nei suddetti giorni;
- c) il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastri solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastri solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
- d) il divieto di impiego di articoli pirotecnicamente teatrali e d'altri articoli pirotecnicici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

I trasgressori saranno puniti, nei casi previsti, con le sanzioni previste dagli artt.650, 678, 679 e 703 del codice penale.

TRASMETTE

La presente ordinanza, per l'osservanza, a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il dr. Luigi Giordano, Responsabile dell'A.O. Polizia Municipale;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- fermi restando le modalità e i termini perentori di cui sopra, è possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in forma scritta od anche in modo informale senza termini di decade.

SI FA RACCOMANDAZIONE

Di procedere all'acquisto, nei periodi consentiti, degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico.

Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nel luoghi frequentati.

Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.

Le accensioni, nei periodi consentiti, dovranno avvenire in luoghi isolati e lontani da persone o animali o da aree che presentino afflusso di persone per feste, riunioni o altri motivi.

SI FA INVITO

Alle istituzioni scolastiche affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione delle popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnicici.

IL SINDACO
Cav. Oreste Giurlani

L'atto è firmato in originale.